

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1183/AV5 DEL 30/11/2015**

**Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno - sez. Lavoro: ricorso del Sig. I.R.. Presa d'atto dell'esito ed esecuzione sentenza.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro, con sentenza n. 481 del 9.10.2015, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dal Sig. I.R., condannando l'ASUR a corrispondere al medesimo un'indennità omnicomprensiva pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali dalla data della pronuncia e fino al saldo, nonché a rimborsare le spese di lite in favore dell'avv. Montanini, liquidate in € 3.000,00 oltre al rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare al Sig. I.R. la somma di € 11.628,00 a titolo di indennità oltre interessi legali in € 4,77 nonché la somma di € 4.377,36 a titolo di rimborso delle spese legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 19.761,20 (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'Irap per un ammontare complessivo di € 3.755,84) al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5  
Avv. Giulietta Capocasa

ALBO PRETORIO

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

In data 18/06/2013 è stato acquisito al Protocollo della ASUR Area Vasta n. 5 il ricorso al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, con il quale il sig. I.R. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/03), Operatore Tecnico Autista di Ambulanza Categoria BS, in servizio presso la Potes dell'Ospedale di Amandola, ha chiamato in giudizio l'amministrazione all'udienza del 07/01/2014, al fine di "1. *accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati tra le parti in causa e aventi decorrenza rispettivamente dal 19.2.1997 al 18.5.1997, prorogato fino a tutto il 15.6.1997; dal 20.11.1997 al 19.3.1998, prorogato sino a tutto il 19.7.1998; dal 11.6.1999 al 6.12.1999; dal 1.6.2000 al 9.12.2007, prorogato dal 1.1.2008 sino a tutto il 31.12.2008, con conseguente riconoscimento della sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'origine o dal diverso momento, meglio visto; 2. accertare e dichiarare, per i fatti e i motivi di cui sopra, l'illegittimità delle condotta datoriale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, alla via Caduti del Lavoro n. 40 (P.IVA 02175860424), succeduta ex lege all' Azienda Sanitaria Unica Regionale – Zona Territoriale n. 13, con sede in Ascoli Piceno alla via degli Iris n. 1, per violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede; 3. per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, alla via Caduti del Lavoro n. 40 (P.IVA 02175860424), a corrispondere al Sig. I.R., a titolo di risarcimento danni, la somma di € 30.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio vista, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto di tutte le voci incidenti nella retribuzione, ivi compresi gli aumenti di fascia mai attribuiti al ricorrente quantificati nella somma di € 14.321,90 o in quella maggiore o minore meglio vista, somma che, si opus, potrà essere determinata anche mediante CTU tecnico – contabile, che sin da ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Si riteneva necessario la costituzione a tutela degli interessi dell'amministrazione per resistere nel giudizio de quo e veniva conferito l'incarico ai sensi dell'art. 417 bis cpc al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell'ASUR Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tronto.

Il procedimento veniva istruito documentalmente ed in data 9/10/2015 il Giudice del Lavoro Dott. Andrea Pulini pronunciava la sentenza n. 481/2015 con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ai contratti stipulati nel periodo anteriore alla data del 30.06.1998, ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto agli altri contratti di lavoro stipulati tra le parti, ed ha condannato l'Asur a corrispondere a I.R. un'indennità omnicomprensiva pari a n.6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali dalla data della pronuncia e fino al saldo nonché al rimborso delle spese legali liquidate in € 3.000,00 oltre oneri di legge.

Il medesimo Giudice ha, per il resto, rigettato le ulteriori domande del ricorso.

Il legale di controparte ha notificato la predetta sentenza munita di formula esecutiva acquisita al protocollo generale al n. 82449 del 26/10/2015 affinché l'Amministrazione provveda a dare esecuzione alla sentenza.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane con comunicazione del 18.11.2015 ha quantificato in € 11.628,00 la somma dovuta al ricorrente in forza della sentenza, interessi legali in € 4,77 (dalla data di pronuncia 9.10.2015 al saldo) oltre ulteriori € 2.767,46 per oneri a carico dell'Amministrazione ed € 988,38 a titolo di Irap.

Le spese legali, liquidate dal giudice, sono determinate nel seguente modo:

- Compenso: € 3.000,00
- 15% rimborso forfettario: € 450,00
- 4% CAP: € 138,00
- IVA € 789,36
- Totale € 4.377,36.

Ritenuto di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 481 del 9.10.2015 ed in esecuzione della medesima, di liquidare al Sig. I.R. la somma di € 11.628,00 a titolo di indennità omnicomprensiva pari a n. 6 mensilità, oltre interessi legali in € 4,77 nonché la somma di € 4.377,36 a titolo di rimborso delle spese legali.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro, con sentenza n. 481 del 9.10.2015, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dal Sig. I.R., condannando l'ASUR a corrispondere al medesimo un'indennità omnicomprensiva pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali dalla data della pronuncia e fino al saldo, nonché a rimborsare le spese di lite in favore dell'avv. Montanini, liquidate in € 3.000,00 oltre al rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare al Sig. I.R. la somma di € 11.628,00 a titolo di indennità oltre interessi legali in € 4,77 nonché la somma di € 4.377,36 a titolo di rimborso delle spese legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 19.761,20 (comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'Irap per un ammontare complessivo di € 3.755,84) al Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. e di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE U.O.C. SEGRETERIA DI  
DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO  
(Dott. Marco Ojetti)**

**Attestazione dell'UO Controllo di Gestione e dell'UO Attività Economiche e Finanziarie**

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2014, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

**Il Dirigente del Controllo di Gestione  
Dott. Alessandro Ianniello**

**Il Dirigente f.f. UO Att. Ec. Finanziarie  
Dott. Cesare Milani**

La presente determina consta di n. 6 pagine, di cui n.1 pagina di allegato.

**- ALLEGATI -**

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente.